

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84.

**Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;

Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere *f)* e *d)*, in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: «costruttore» deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la definizione di: «punto vendita» meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

**Capo I**  
**Ambito di applicazione e definizioni**

**Articolo 1**  
**Definizioni**

I. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «autovettura», un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
- b) «autovettura nuova», un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;
- c) «certificato di conformità» il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
- d) «punto vendita», una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte e offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
- e) «responsabile del punto vendita» qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita;
- f) «costruttore» la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;
- g) «consumo ufficiale di carburante», il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;

- h) «emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> per una data autovettura, le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO<sub>2</sub> di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO<sub>2</sub> nell'ambito del gruppo;
- i) «etichetta relativa al consumo di carburante», un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> della vettura su cui è apposta l'etichetta;
- l) «guida al risparmio di carburante», una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
- m) «materiale promozionale», tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
- n) «marca», la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;
- o) «modello», la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
- p) «tipo», «variante» e «versione», i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

## Articolo 2

### Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

## CAPO II

### Misure per favorire l'informazione per il consumatore

#### Articolo 3

##### Apposizione dell'etichetta

1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO<sub>2</sub>, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Redazione della guida

1. Per le finalità di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attività produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO<sub>2</sub>, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonché sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida è inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### Articolo 5

##### Affissione manifesto o schermo di visualizzazione

1. Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.

**Articolo 6**  
**Divulgazione materiale promozionale**

1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> dei modelli di veicoli cui si riferisce.

**Articolo 7**  
**Trasparenza dell'informazione**

1. E' fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO<sub>2</sub> non conformi al disposto del presente regolamento.

**Capo III**  
**Adempimenti comunitari e sanzioni**

**Articolo 8**  
**Attuazione del programma di informazione per il consumatore**

1. Il Ministero delle attività produttive è responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una relazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punti vendita forniscono, entro il 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

## Articolo 9

### Notifica alla Commissione Europea

1. Il Ministero delle attività produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformità alla decisione della Commissione 2001/677/CE.

## Articolo 10

### Attività di vigilanza

1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## Art. 11

### Sanzioni

1. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

## Capo IV

### Disposizioni transitorie e finali

## Articolo 12

### Norma transitoria

1. E' fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni è fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2003

#### CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
 BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*  
 MARZANO, *Ministro delle attività produttive*  
 LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
 MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*  
 SIRCHIA, *Ministro della salute*  
 FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*  
 CASTELLI, *Ministro della giustizia*  
 TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI  
 Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003  
 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 281

ALLEGATO I  
 (previsto dall'articolo 3, comma 1)

### **DESCRIZIONE DELL'ETICHETTA RELATIVA AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

Tutte le etichette relative al consumo di carburante sul territorio nazionale devono presentare almeno i seguenti requisiti:

- 1) il formato standardizzato di cui all'appendice I;
- 2) dimensioni di 297 mmx210 mm (A4);
- 3) un riferimento al modello e al tipo di carburante dell'autovettura su cui sono apposti;
- 4) la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub>. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche e integrazioni ;

- 5) contenere la seguente dicitura relativa alla disponibilità della guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>:

«È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture»;

- 6) contenere le seguenti diciture:

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.».

## APPENDICE I

**INFORMAZIONI AMBIENTALI RELATIVE AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE  
EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> DELLE AUTOVETTURE**

MARCA/MODELLO.....CILINDRATA.....  
(Carattere di stampa Times New Roman 12)  
TIPO DI CARBURANTE:  BENZINA  GASOLIO  GPL  METANO

**CONSUMO DI CARBURANTE**

CICLO DI GUIDA	LITRI / 100 Km				Km / LITRO			
	Benzina	Gasolio	GPL	Metano	Benzina	Gasolio	GPL	Metano
Urbano	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□
Extra-Urbano	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□
Misto	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□	□□.□

**EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO ( CO<sub>2</sub> )  
g / Km**

BENZINA	GASOLIO	GPL	METANO
□□□	□□□	□□□	□□□

- E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture.
- Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

ALLEGATO II  
(previsto dall'articolo 4, comma 1)

## **DESCRIZIONE DELLA GUIDA RELATIVA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

La guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in uno Stato membro la guida è aggiornata più di una volta all'anno, questa deve contenere un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione dell'aggiornamento;
- 2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub>. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (l/100 km) o chilometri per litro (km/l), o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> è espresso in grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche e integrazioni.

- 3) un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>, per ciascun tipo di carburante. Nell'elenco devono figurare il modello, il valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub>;
- 4) consigli agli automobilisti circa il fatto che un uso corretto e una regolare manutenzione dell'autovettura nonché il comportamento al volante (ad esempio uno stile di guida non aggressivo, velocità moderate, frenate anticipate, corretta pressione dei pneumatici, riduzione dei tempi di attesa con il motore acceso, veicolo non sovraccaricato) permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> dell'autovettura;
- 5) una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, del rischio del cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge;
- 6) un riferimento all'obiettivo comunitario per le emissioni medie di CO<sub>2</sub>, nelle nuove autovetture e la data entro la quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto;
- 7) un riferimento alla guida della Commissione relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>, su Internet, laddove disponibile.

ALLEGATO III  
(previsto dall'articolo 5, comma 1)

## DESCRIZIONE DEL MANIFESTO DA ESPORRE PRESSO I

### PUNTI VENDITA

Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- 1) una dimensione minima di 70 cm x 50 cm;
- 2) i dati contenuti devono essere di facile lettura;
- 3) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO<sub>2</sub> con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco;
- 4) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub>. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche e integrazioni;

Si riporta di seguito il formato:

Tipo di carburante	Posizione	Modello	Emissioni di CO <sub>2</sub>	Consumo di carburante
Benzina	1			
	2			
Diesel	1			
	2			

- 5) sulla guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> deve figurare il seguente testo:

«E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture»;

- 6) sul manifesto deve figurare il seguente testo:

«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre»;

- 7) il manifesto deve essere integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Tra un aggiornamento e l'altro le nuove vetture devono essere inserite alla fine dell'elenco.

ALLEGATO III  
(previsto dall'articolo 5, comma 1)

## PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> NEL MATERIALE PROMOZIONALE

Tutto il materiale promozionale divulgato deve contenere i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- 1) essere di facile lettura e con la stessa evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materia e promozionale;
- 2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale;
- 3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, e successive modifiche e integrazioni;

Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.

### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

#### Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 2, così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000». L'art. 3 e l'allegato C così recitano:

«Art. 3 (*Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato*). — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.».

«ALLEGATO C  
(Art. 3)

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli animali.

1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.».

— La direttiva 1999/94/CE è pubblicata in GUCE n. L 012 del 18 gennaio 2000.

— La decisione 2001/677/CE, reca: «2001/677/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 2001, formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere ottemperanza all'art. 9 della direttiva 1999/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1883 *Gazzetta Ufficiale* n. L 237 del 6 settembre 2001]. L'art. 9 così recita:

«Art. 9. — Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'art. 10 entro il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a:

a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'art. 3 modificando l'allegato I;

b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'art. 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;

c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'art. 6.».

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: «Disciplina dei diritti dei consumatori degli utenti».

— La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca: «Norme per l'informazione del consumatore».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 22 così recita:

«Art. 22 (*Norme per l'informazione del consumatore*). — 1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico:

a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);

b) (Modifica il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);

c) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);

d) (Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991, n. 126);

e) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, legge 10 aprile 1991, n. 126).

— Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca: «Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, reca: «Norme relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento».

— La direttiva 70/156/CEE è pubblicata in GUCE n. L 042 del 23 febbraio 1970.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, reca: «Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.».

— La direttiva 98/91/CEE è pubblicata in GUCE n. L 011 del 16 gennaio 1999.

— Il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, reca: «Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE)».

— La direttiva 80/1268/CEE è pubblicata in GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1980.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, reca: «Recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

— La direttiva 93/116/CEE è pubblicata in GUCE n. L 329 del 30 dicembre 1993.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote».

— La direttiva 92/61/CEE è pubblicata in GUCE n. L 225 del 10 agosto 1992.

*Note all'art. 1:*

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 9:*

— Per la decisione della Commissione 2001/677/CE, vedi note alle premesse.

**03G0096**